



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3135

Seduta del 30/09/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

MISURA "NUOVA IMPRESA" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA' DI CUI ALLA D.G.R. 26 LUGLIO 2021, N. XI/5090 E S.M.I. – CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2025

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti Gessyca Golia Maria Carla Ambrosini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l’altro, promuove, all’art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi strategici regionali individua la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa;

RICHIAMATE:

- la DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 “Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”, Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la DGR 27 maggio 2019, n. XI/1662 “Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 6790/2017”;
- la DGR 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d’azione 2021 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la DGR 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d’azione 2022 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la DGR 23 ottobre 2023, n. XII/1155 che ha approvato il programma d’azione 2023 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

- la DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1536 che ha approvato lo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028, sottoscritto il 13 febbraio 2024;
- la DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 avente ad oggetto: “Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo - Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 1662/2019”;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1536 all'art. 4 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

RICHIAMATI:

- la DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura “Nuova Impresa”, con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a euro 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando “Nuova Impresa” con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1° dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;
- la DGR 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori euro 7.700.000,00 “Nuova Impresa”, rideterminandola in euro 11.700.000,00;
- la DGR 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate DGR 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando "Nuova Impresa";

- la DGR 14 febbraio 2022, n. XI/5959 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2022 del bando "Nuova Impresa" con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 14 marzo 2022, con la quale, in attuazione della richiamata DGR 14 febbraio 2022 n. XI/5959, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2022 con apertura per la presentazione delle domande 1° aprile 2022 e chiusura 31 marzo 2023;
- la DGR 4 aprile 2022, n. XI/6228 che ha incrementato di 8.900.000,00 la dotazione dello sportello 2022 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 9.900.000,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 48 del 21 aprile 2022 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 4 aprile 2022, n. XI/6228 è stato approvato il testo con la dotazione finanziaria del bando "Nuova Impresa" sportello 2022 poi integrato con la Determinazione n. 124 del 3 ottobre 2022;
- la DGR 28 dicembre 2022, n. XI/7699, che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2023 del bando "Nuova Impresa" con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 28 febbraio 2023 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 28 dicembre 2022 n. XI/7699, è stato approvato il bando "Nuova Impresa" 2023;
- la DGR 12 aprile 2023, n. XII/129 che ha incrementato di euro 1.100.300,00 la dotazione dello sportello 2023 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 2.100.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 66 del 19 aprile 2023 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 12 aprile 2023 n. XII/129, è stato approvato il testo aggiornato del bando "Nuova Impresa" sportello 2023 per modifiche dei criteri e incremento della dotazione finanziaria;
- la DGR 17 luglio 2023, n. XII/687 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria dello sportello 2023 della misura "Nuova Impresa" di ulteriori euro 3.217.000,00, rideterminandola in euro 5.317.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 109 del 19 luglio 2023 con la quale, in attuazione della DGR 17 luglio 2023, n. XII/687, è stato approvato il testo aggiornato del bando il testo del bando a seguito dell'ulteriore incremento della dotazione finanziaria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR 25 marzo 2024, n. XII/2105 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2024 del bando “Nuova Impresa” con una dotazione iniziale di euro 3.706.765,45 a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 69 del 22 maggio 2024 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 25 marzo 2024, n. XII/2105, è stato approvato il bando;
- la DGR 28 maggio 2024, n. 2412 che ha incrementato la dotazione dello sportello 2024 della misura “Nuova Impresa” di un importo pari a euro 700.234,55, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.407.000,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 78 del 7 giugno 2024 con la quale è stato approvato il testo aggiornato del bando a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria ex DGR 28 maggio 2024, n. 2412;
- la DGR 29 luglio 2024, n. 2876 che ha incrementato la dotazione dello sportello 2024 della misura “Nuova impresa” di un importo pari a euro 441.755,00, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.848.755,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 106 del 29 luglio 2024 con cui è stata approvata la chiusura anticipata dello sportello 2024 per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;
- la DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 avente ad oggetto: “Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo - Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 1662/2019;

CONSIDERATO che:

- le nuove imprese possono:
 - dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
 - contribuire alla competitività, all'innovazione e all'occupazione del Paese e supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
 - offrire una possibilità di autoimpiego sia ai giovani, sia a soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale sostenere il più possibile l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, attraverso l'erogazione di contributi sui costi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

connessi alla creazione delle nuove imprese;

VALUTATO, anche sulla base degli esiti positivi degli sportelli aperti nelle annualità dal 2021 al 2024, che hanno sostenuto l'avvio di oltre 2.500 nuove attività, di proseguire nel 2025 con la misura "Nuova Impresa" attraverso un nuovo sportello dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2024 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;
- lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2024 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
- professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;

STABILITO che, in ogni caso, è possibile ottenere il contributo esclusivamente per una sola domanda a valere su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa;

RITENUTO di:

- stabilire quale dotazione iniziale per lo sportello 2025 della Misura Nuova Impresa, l'importo di euro 4.976.027,00 la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
- prevedere che, in esito alle attività istruttorie sulle domande in overbooking a valere sullo sportello 2024, nonché a seguito delle eventuali economie da revoche su tutti gli sportelli, gli eventuali residui nella disponibilità di Unioncamere Lombardia, confluiscono sullo sportello 2025;

PRESO ATTO dell'approvazione con procedura telematica in data 25 settembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2024 dell'attivazione dello sportello 2025 della misura di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

STABILITO:

- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2025 del bando “Nuova Impresa” secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2025 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- che la copertura finanziaria per lo sportello 2025 pari a euro 4.976.027,00 è a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
- che le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98 e sono concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione;
- che le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;
- di prevedere che Unioncamere Lombardia, ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2025, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2025 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2026, sullo stato conclusivo delle attività;

VISTO l'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare:

- il comma 6 che dispone: “A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- il comma 7 che dispone: “L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”;

DATO ATTO che la Misura Nuova Impresa è una misura a rendicontazione con spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e che, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e che non residuano ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze;

RITENUTO che, per assolvere a quanto previsto dal richiamato art. 5, D.L. 13/2023, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2025;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che:

- il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- l'agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili, sempre se le misure generali o le altre agevolazioni consentano a loro volta il cumulo;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

DATO ATTO che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale effettuate verificando i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sarà effettuato dal Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese";

RITENUTO necessario approvare i criteri dello sportello 2025 della misura Nuova Impresa per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2025 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse dello sportello 2025 potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2024, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande in overbooking, ovvero nonché a seguito delle eventuali economie derivanti da revoche sugli sportelli precedenti;

DATO ATTO che sono demandati al Dirigente pro tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese, le verifiche sull’ammissibilità formale e l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2025 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, fermo restando l’ammissibilità di una sola domanda di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

contributo sugli sportelli della misura Nuova Impresa il nuovo sportello 2025 è dedicato alle seguenti categorie dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2024 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2024 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
 - professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;
3. di stanziare per l'apertura dello sportello 2025 una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 4.976.027,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
 4. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2025 del bando "Nuova Impresa" secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2025 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di prevedere, ai sensi delle linee guida di cui alla citata DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2025, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2025 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2026, sullo stato conclusivo delle attività;
7. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
8. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:
 - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
 - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
 - utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
 - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
 - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
 - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
9. di demandare al Dirigente pro tempore Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese" gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese, le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

10. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2024, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande in overbooking, ovvero a seguito delle eventuali economie derivanti da revoche sugli sportelli precedenti;
11. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI PER LO SPORTELLO 2025 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2025 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
PRSS XII Lgs.	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa.
Soggetti beneficiari	<p>Possono accedere le seguenti categorie di beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none">– le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2024 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;– lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

- **professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese** che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all'esame di stato.

Resta ferma, in ogni caso, l'ammissibilità di una sola domanda di contributo su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa.

Sono **esclusi** i soggetti richiedenti che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **K (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

I beneficiari inoltre devono:

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano

	<p>cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <ul style="list-style-type: none"> – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali); – nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale. <p>I dati relativi alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.</p>
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria destinata allo sportello 2025 ammonta a complessivi euro 4.976.027,00 a carico di Regione Lombardia.
Fonte di finanziamento	Euro 4.976.027,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità di competenza.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.</p> <p>I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.</p> <p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.</p> <p>Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p> <p>Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola domanda di agevolazione; possono ripresentare domanda le imprese che hanno una domanda presentata non ammessa al contributo.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
Regime di aiuto	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e

	<p>108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 2831/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
<p>Spese Ammissibili</p>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2024 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2025. Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2025.</p>

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

- a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

- e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
- g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
- i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
- j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella

	<p>misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.</p> <p>La Misura Nuova Impresa è una misura a rendicontazione e, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e non residuando ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze. Per assolvere a quanto previsto dall'art. 5, D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213, quindi, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2025.</p>
<p>Tipologia della procedura</p>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a partire dal mese di gennaio, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello"</u> a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2025.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p>

	<p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p>
<p>Istruttoria e valutazione</p>	<p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa ed effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione; - correttezza dei giustificativi di spesa. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coerenza con le finalità della misura; 2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale. <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p>

	<p>Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.</p>
<p>Soggetto Gestore</p>	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione; - utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.; - effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. <p>Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese".</p>

	<p>Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino a un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2025, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2025 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2026, sullo stato conclusivo delle attività.</p>
<p>Modalità di erogazione dell'agevolazione</p>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>